



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2018

ASSICURAZIONE KEY-MAN AMMINISTRATORE - NON DEDUCIBILE – SENTENZA CTR LOMBARDIA

ASSICURAZIONI DEDUCIBILI: Risultano deducibili i premi per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di amministratori, sindaci e dirigenti in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società causate da richieste di risarcimento avanzate da terzi per comportamenti loro imputabili. Ma anche i premi per polizze infortuni e rimborso spese mediche sono deducibili, previo assoggettamento a tassazione quali fringe benefit, in quanto sono strettamente collegate al rapporto di lavoro e/o alla funzione.

ASSICURAZIONI INDEDUCIBILI: Sono per contro indeducibili i premi per polizze vita (key-man) per il caso morte dell'amministratore, che non sono mai inerenti all'attività d'impresa non essendoci alcun rapporto di causalità diretta tra l'evento morte e l'attività d'impresa. Così la sentenza della Ctr Lombardia 615/01/2018 (presidente Chindemi, relatore Missaglia).

I premi per polizze di responsabilità civile a favore di amministratori, sindaci e dirigenti, se proporzionati al volume d'affari, sono inerenti all'attività d'impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in ragione del loro ufficio, a tutela dell'eventuale responsabilità indiretta della società.

I premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e rimborso spese mediche a favore di amministratori e dirigenti sono inerenti, previo assoggettamento a tassazione in capo a costoro quali fringe benefit, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratore che intendono agevolare.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DI STIPENDI

ESCLUSO DAL DIVIETO GLI ANTICIPI PER I RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI A COLLABORATORI OCCASIONALI

Conto alla rovescia per lo stop al pagamento in contanti della retribuzione. Secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (dovrebbe trattarsi di tutte le forme che utilizzano sistemi informatici);
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il divieto di retribuzione in contanti, mirando a reprimere comportamenti elusivi, prescinde dall'ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.

Stante il tenore letterale della norma, poiché si fa esplicito riferimento al termine «retribuzione», **semberebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale**. Su questo punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ministeriale, così come sulla possibilità di continuare a corrispondere in contanti eventuali anticipi di cassa, ad esempio, per sostenere le spese inerenti l'attività lavorativa: si tratta di una prassi abbastanza frequente, soprattutto nelle piccole aziende. Appare corretto ritenere che gli anticipi restino ammessi, non costituendo parte di retribuzione ed essendo supportati da documentazione idonea e pezzi giustificative.

Restano esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.

Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

MINI VOLUNTAY DISCLOSURE EX RESIDENTI ALL'ESTERO

Per coloro che sono rientrati in Italia dopo essere stati residenti all'estero è data la possibilità con il pagamento del 3% del valore delle attività (conti correnti, titoli etc) con valore delle giacenze in data 31 dicembre 2016 di assolvere le imposte sui redditi derivanti dalle attività regolarizzate, le sanzioni relative all'omessa compilazione del quadro RW e ai redditi evasi, l'Ivafe e le relative sanzioni e gli interessi.

La procedura non copre le imposte eventualmente evase sui redditi con cui sono state costituite le attività, se imponibili in Italia.

La mini-voluntary al 3% consente di regolarizzare le omissioni degli obblighi di monitoraggio fiscale non è necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia o che lo status di frontaliere permangano ancora per il 2017.

Niente sanatoria per chi ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

Nessuna preclusione, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari, processi verbali di constatazione o avvisi bonari dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.

Adesione alla sanatoria in scadenza il 31 luglio (versamenti entro il 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica, con eventuale rateazione).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**